

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LA ROSA, RUSSO** Arcangelo, **TIRIOLO, ACCILI, CACCHIOLI, ARCUDI, CASSARINO, SANTALCO e SENESE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1974

Estensione dei benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, agli ex combattenti ed assimilati cessati dal servizio anteriormente al 1° settembre 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge di delega 30 luglio 1973, n. 477, prevede che al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente che è cessato o cesserà dal servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 25 giugno 1975, in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita o di previdenza siano riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 e di cui all'articolo 10 della medesima legge numero 477.

È questo il caso in cui la discussa data del 1° settembre 1973 — già fissata dall'articolo 12 della stessa legge di delega per la decorrenza dell'assegno annuo pensionabile — appare più clamorosamente discriminante.

Essa introduce, infatti, una non equa disparità di trattamento fra due gruppi di ex combattenti ed assimilati beneficiari della legge n. 336, punendo coloro che si sono avvalsi anteriormente al 1° settembre 1973 dello stesso identico diritto, che ora notevolmente privilegia quanti hanno chiesto o chie-

deranno il collocamento a riposo dopo tale data.

Deve poi aggiungersi che la evidente discriminazione non può essere nemmeno giustificata con ragioni di numero e quindi di pesante, insostenibile aggravio finanziario, giacchè è risaputo — pur in mancanza di una precisa statistica — che solo una piccola parte dei presidi e dei docenti ha usufruito del citato articolo 3 della legge n. 336 per l'anticipato collocamento in pensione: quella parte, in sostanza, che vi è stata costretta da impellenti necessità collegate con particolari motivi di salute o familiari.

Questi uomini di scuola, se pur potevano prevedere che il nuovo stato giuridico avrebbe in qualche misura migliorato le condizioni del personale, potevano legittimamente confidare che la prudenza e l'equità del legislatore non li avrebbe radicalmente esclusi dalle provvidenze comuni.

Per questo motivo i proponenti confidano vivamente che il presente disegno di legge possa trovare i necessari consensi del Parlamento per la sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il beneficio previsto dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, è esteso agli ex combattenti ed assimilati che hanno cessato dal servizio in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, anteriormente al 1° settembre 1973.